

P5_TA(2004)0242

Programma europeo di radionavigazione via satellite *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alle strutture di gestione del programma europeo di radionavigazione via satellite (COM(2003) 471 – C5-0391/2003 – 2003/0177(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 471)¹,
 - visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0391/2003),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0209/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 6

(6) Per conseguire questo obiettivo, l'Autorità di vigilanza **potrà concludere** un contratto di concessione con il

Per conseguire questo obiettivo, l'Autorità di vigilanza **conclude** un contratto di concessione con il concessionario che sarà

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

concessionario che sarà selezionato **al termine della fase di sviluppo di GALILEO** e **vigilare** sull'osservanza da parte **di quest'ultimo** degli obblighi – in particolare di servizio pubblico – derivanti dal contratto di concessione.

selezionato **in tempo utile prima del termine della fase di sviluppo dal Consiglio in cooperazione con l'impresa comune e la Commissione**, e **vigila** sull'osservanza da parte **del concessionario** degli obblighi – in particolare di servizio pubblico – derivanti dal contratto di concessione.

Emendamento 2
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) L'Autorità di vigilanza assicura la certificazione del sistema e dei suoi elementi.

Emendamento 3
Considerando 11

(11) Allo scioglimento dell'impresa comune (al termine della fase di sviluppo), **essa trasferirà all'Autorità di vigilanza la proprietà** dell'insieme del sistema europeo di radionavigazione via satellite (EGNOS e GALILEO), **compreso quanto sarà stato realizzato** dal concessionario durante la fase di spiegamento; **ciò è giustificato dal fatto che le fasi di definizione e di sviluppo del programma** sono state interamente finanziate da fondi pubblici **e che tutti gli elementi così sviluppati saranno** messi a disposizione del concessionario. **È anche la contropartita del fatto che una parte importante della fase di spiegamento dovrebbe essere finanziata con stanziamenti comunitari.**

Allo scioglimento dell'impresa comune (al termine della fase di sviluppo), **l'Autorità di vigilanza diviene proprietaria** dell'insieme del sistema europeo di radionavigazione via satellite (EGNOS e GALILEO), **essendo** le fasi di definizione e di sviluppo del programma state interamente finanziate da fondi pubblici. **Tutti gli sviluppi realizzati** dal concessionario durante la fase di spiegamento **divengono anch'essi proprietà dell'autorità di vigilanza, in quanto finanziati in gran parte da fondi comunitari.** **Tutti gli elementi del sistema di radionavigazione via satellite sono** messi a disposizione del concessionario.

Emendamento 4
Considerando 14

(14) Bisogna prevedere la possibilità di creare un Comitato scientifico e tecnico preposto a compiti quali studi e consulenze.

(14) Bisogna prevedere la possibilità di creare un Comitato scientifico e tecnico preposto a compiti quali studi e consulenze. **In concreto, è opportuno che tale comitato faccia propri i risultati dell'attività della Signal Task Force.**

Emendamento 5
Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) Le procedure di nomina alle varie funzioni devono essere trasparenti.

Emendamento 6
Articolo 2, primo trattino

- funge da autorità concedente nei confronti del concessionario privato incaricato di realizzare e gestire la fase di dispiegamento ed operativa del programma; a tal fine conclude con quest'ultimo il contratto di concessione; vigila sull'osservanza, da parte del concessionario, del contratto di concessione e dell'allegato capitolato d'onori; cede al concessionario il diritto di utilizzazione, per tutta la durata della concessione, dei beni materiali ed immateriali indicati all'articolo 3, paragrafo 1;

- funge da autorità concedente nei confronti del concessionario privato incaricato di realizzare e gestire la fase di dispiegamento ed operativa del programma; a tal fine conclude con quest'ultimo il contratto di concessione. ***In caso di ritardi nella costituzione dell'Autorità di vigilanza la Commissione e il Consiglio possono incaricare l'impresa comune della firma del contratto. L'Autorità di vigilanza*** vigila sull'osservanza, da parte del concessionario, del contratto di concessione e dell'allegato capitolato d'onori; cede al concessionario il diritto di utilizzazione, per tutta la durata della concessione, dei beni materiali ed immateriali indicati all'articolo 3, paragrafo 1;

Emendamento 7
Articolo 2, quarto trattino

- è depositaria di tutte le frequenze necessarie al funzionamento del sistema e provvede al coordinamento delle iniziative degli Stati membri a tal fine; è l'interlocutrice del concessionario in materia di utilizzazione di tali frequenze;

- è depositaria ***dei diritti d'uso*** di tutte le frequenze necessarie al funzionamento del sistema. ***Gli Stati membri dichiarano la propria disponibilità a trasferire tali diritti d'uso all'Autorità di vigilanza. Questa*** provvede al coordinamento delle iniziative degli Stati membri a tal fine; è l'interlocutrice del concessionario in materia di utilizzazione di tali frequenze;

Emendamento 8
Articolo 2, trattino 4 bis (nuovo)

- L'Autorità di vigilanza assicura la certificazione del sistema e dei suoi elementi; essa incarica organismi di certificazione riconosciuti del rilascio dei relativi certificati e del controllo del

rispetto delle norme e condizioni ivi enunciate.

Emendamento 10 riv.
Articolo 4, paragrafo 3

3. L'Autorità di vigilanza ha sede *a* Bruxelles. Essa può stabilire propri uffici locali *negli* Stati membri, previo assenso di questi ultimi.

3. L'Autorità di vigilanza ha **la propria** sede **in vicinanza della sede del concessionario**. **La seconda sede è a** Bruxelles. Essa può stabilire propri uffici locali **in altri** Stati membri, previo assenso di questi ultimi.

Emendamento 11 riv.
Articolo 5, paragrafo 2

2. Il consiglio di amministrazione è composto da dodici membri. **Sei** sono designati dalla Commissione, **sei** dal Consiglio dell'Unione europea. La durata del mandato è di cinque anni. Il mandato è rinnovabile una volta.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da dodici membri. **Quattro** sono designati dalla Commissione, **otto** dal Consiglio dell'Unione europea. La durata del mandato è di cinque anni. Il mandato è rinnovabile una volta. **Il Parlamento europeo ha la facoltà di nominare un osservatore che assista alle riunioni del consiglio di amministrazione.**

Emendamento 9
Articolo 20

Presso il Segretario generale del Consiglio è creato un centro per la sicurezza e la protezione - permanente e operativo.

Un'azione comune del Consiglio definisce le competenze dell'Unione europea nei casi in cui le capacità e le modalità operative del sistema mettano a repentaglio la sicurezza interna ed esterna dell'Unione e dei suoi Stati membri.